



Articolo 1 - Denominazione, natura e finalità del Gruppo

1. Il Gruppo Europa Verde (di seguito denominato anche: "Gruppo") è la proiezione della Federazione dei Verdi all'interno del Consiglio regionale, di cui costituisce, assieme agli altri gruppi consiliari, articolazione e strumento necessario al suo funzionamento;
2. Il Gruppo Europa Verde ha la finalità generale di sostanziare la volontà politica della Federazione dei Verdi, in armonia con la dichiarazione sui principi ispiratori di cui all'art. 1 dello Statuto della predetta Federazione, nell'alveo dei processi decisionali e dei procedimenti della Regione del Veneto, pur conservando la facoltà di esprimersi in modo autonomo rispetto al partito di riferimento;
3. Il pluralismo, nel rispetto del presente regolamento e nel quadro di una leale collaborazione, è elemento fondante e caratterizzante del Gruppo Europa Verde;
4. La variazione della denominazione del Gruppo è soggetta a voto unanime dei componenti del Gruppo.

Articolo 2 - Rapporti del Gruppo con gli elettori e il territorio

1. Il Gruppo Europa Verde mantiene un rapporto stretto con il territorio regionale, e la sua attività politica e istituzionale è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori e i portatori d'interesse.

2. È compito istituzionale delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo Europa Verde individuare esigenze, bisogni e aspettative della popolazione del Veneto, o di specifiche zone della regione, al fine di tradurle in proposte di legge, atti ispettivi e di indirizzo.

3. L'approfondimento delle problematiche regionali e locali è inerente e connaturato alla vita del Gruppo.

4. L'attività di studio, ricerca, promozione e informazione, compresa la convegnistica, ha tra le altre la funzione di intercettare e segnalare le criticità e di individuare le priorità su cui concentrare l'azione politica e istituzionale del Gruppo.

Articolo 3 - Sede del Gruppo

1. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, San Marco 2322, Venezia, fatta salva la possibilità di riunirsi al di fuori della predetta sede o in via telematica, anche mediante videoconferenza, per esigenze individuate e comunicate di volta in volta dal Presidente del Gruppo.

Articolo 4 - Doveri delle consigliere e dei consiglieri del Gruppo

1. Ogni consigliera e consigliere aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori del Consiglio regionale, in Commissione, in Assemblea plenaria o in altra sede.

2. Ogni aderente al Gruppo contribuisce all'elaborazione dell'indirizzo politico, e nello svolgimento della sua attività di consigliera regionale si attiene rigorosamente al presente regolamento e alle indicazioni, direttive e indirizzi forniti dagli organi del Gruppo, che sono vincolanti.

Articolo 5 - Ammissione al Gruppo

1. L'ammissione al Gruppo Europa Verde di consigliere e consiglieri che chiedano di fare parte è deliberata dall'Assemblea del Gruppo all'unanimità.

2. Con l'ammissione al Gruppo consiliare "Europa Verde" il consigliere aderisce al "Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 11 maggio 2015, n. 2), allegato al presente regolamento.

Articolo 6 - Organi del Gruppo

1. Sono organi del Gruppo deputati all'elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente
- c) l'Assemblea.

Articolo 7 - Il Presidente del Gruppo

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche e istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità con quanto previsto dall'ordinamento statale e regionale e dal presente regolamento.

2. Il Presidente promuove e coordina l'attività del Gruppo, avendo cura che essa sia svolta in modo unitario; convoca l'Assemblea del Gruppo e ne presiede i lavori.

3. Il Presidente può impartire direttive e formalizzare prassi consolidate nel funzionamento del Gruppo; se approvate dall'Assemblea a maggioranza dei componenti, le direttive sono vincolanti.

4. Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Gruppo, votata per appello nominale e approvata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Nei dieci giorni successivi all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente del Gruppo. Nel caso il Vicepresidente sia inadempiente, dimissionario o sfiduciato, l'Assemblea è comunque convocata di diritto alle ore 12 del quattordicesimo giorno successivo all'approvazione della mozione di sfiducia al Presidente.

6. Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei componenti. Qualora nessuna consigliera o consigliere abbia raggiunto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti

prevale il candidato donna; se dello stesso genere prevale la consigliera o il consigliere più giovane d'età.

Articolo 8 - Il Vicepresidente del Gruppo

1. Il Vicepresidente del Gruppo collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e le svolge in maniera vicaria in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vicepresidente può svolgere specifiche funzioni delegate in via temporanea dal Presidente, previa comunicazione all'Assemblea del Gruppo.
3. Il Vicepresidente può essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo, con le stesse modalità previste per il Presidente.
4. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente.

Articolo 9 - L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutte le consigliere e i consiglieri aderenti al Gruppo.
2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte al mese, su convocazione del Presidente del Gruppo o di almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno. Di norma la convocazione è inviata tramite posta elettronica agli indirizzi istituzionali.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora approvate dalla maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Se richiesto, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.

Articolo 10 - I Capigruppo in Commissione

1. Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea, a maggioranza dei componenti, individua per ciascuna Commissione consiliare permanente il Capogruppo in Commissione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Qualora una consigliera o un consigliere del Gruppo sia Presidente o Vicepresidente di Commissione, è anche Capogruppo nella Commissione medesima.
3. Il Capogruppo in Commissione contribuisce ad elaborare gli indirizzi del Gruppo nelle materie di competenza della Commissione e ne è portatore in quella sede. Relaziona costantemente agli organi del gruppo sull'andamento e gli esiti dei lavori di Commissione.

Articolo 11 - La Segreteria del Gruppo

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 la Segreteria del Gruppo si avvale di un Responsabile e di personale proposto dal Presidente del Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e da questo nominato.
2. Il Responsabile e il personale della Segreteria, nei limiti della ripartizione dei tetti di spesa stabiliti dalla legge, possono essere tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione, proposto dal presidente del gruppo consiliare all'Ufficio di presidenza e da questo nominato.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze del Presidente del Gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 10, della legge regionale n. 53/2012 e s.m.i
4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo e i singoli consiglieri nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze di ciascuno, la Segreteria svolge

ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora, se richiesta, all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo.

5. Il personale della Segreteria impronta la propria prestazione lavorativa in un'ottica di gestione per obiettivi.

Articolo 12 - Il Responsabile di Segreteria

1. Il Responsabile di Segreteria è l'elemento di raccordo tra il Gruppo e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo.

2. Il Responsabile, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo, distribuisce i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali; cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio e della Giunta regionale, delle agenzie, aziende ed enti strumentali, dei portatori d'interesse e corpi intermedi.

3. Il Responsabile redige il rendiconto di esercizio annuale secondo quanto indicato nel DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

Articolo 13 - Atti ispettivi, d'indirizzo e di iniziativa legislativa

1. Gli atti di indirizzo politico e di iniziativa legislativa sono generalmente presentati collegialmente dal Gruppo, dopo essere stati preventivamente annunciati al Presidente, illustrati all'Assemblea e da essa approvati a maggioranza dei componenti.

2. Gli atti ispettivi, ove vertano su questioni di carattere generale e di rilievo regionale o ultraregionale devono essere annunciati al Presidente del Gruppo e depositati dopo che questi ne ha preso visione.

3. La sottoscrizione di atti d'indirizzo e progetti di legge presentati da consiglieri di altri Gruppi consiliari deve essere autorizzata dal Presidente del Gruppo.

Articolo 14 - Rapporti con altri Gruppi

1. Il Gruppo Europa Verde promuove ogni forma di dialogo e confronto tra i diversi gruppi.

2. Il Gruppo Europa Verde, su decisione assunta a maggioranza assoluta dell'Assemblea può aderire a forme di stabile coordinamento politico con altri gruppi consiliari. Può altresì aderire a forme stabili di collaborazione operativa, ferma restando l'autonomia organizzativa di ciascun gruppo, con altri gruppi consiliari, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Articolo 15 - Spese del Gruppo, rendicontazione e altri atti di gestione amministrativa

1. Le modalità per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo dal Consiglio regionale sono indicate in apposito disciplinare adottato dal Gruppo ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2012 "Recepimento delle Linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"

2. Il disciplinare contiene prescrizioni analitiche riguardanti le spese ammesse e non ammesse, la veridicità e correttezza delle spese, le procedure di spesa e di pagamento, la tenuta della contabilità e del registro dei beni durevoli, la presentazione del rendiconto di esercizio annuale.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Il Presidente del Gruppo, in caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento può assumere i provvedimenti di richiamo verbale o scritto. In caso di grave e reiterata inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dal presente regolamento o in caso di reiterate violazioni del Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo

3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 1 maggio 2015, n. 2) assume il provvedimento di espulsione dal Gruppo, come disciplinato dall'art. 17.

2. L'Assemblea del Gruppo può stabilire volta per volta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, i casi in cui non sono sanzionabili le azioni e prese di posizione in dissenso dalle decisioni del Gruppo.

3. Avverso i provvedimenti sanzionatori del richiamo verbale e del richiamo scritto è consentito fare ricorso all'Assemblea del Gruppo.

4. In caso di inosservanza o violazione del presente Regolamento da parte del Presidente del Gruppo, su richiesta di almeno un consigliere i provvedimenti sanzionatori sono deliberati dall'Assemblea del Gruppo a maggioranza dei componenti e comunicati dal Vicepresidente.

Articolo 17 - Espulsione dal Gruppo.

1. L'espulsione deve essere richiesta per iscritto da almeno un consigliere e deliberata dall'Assemblea entro trenta giorni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. L'espulsione è comunicata dal Presidente del Gruppo all'interessato e al Presidente del Consiglio regionale. Qualora il provvedimento riguardi la persona del Presidente del Gruppo, la comunicazione di cui al presente comma è inviata dal Vicepresidente del Gruppo.

Articolo 18 - Autonomia dei procedimenti


1. Il procedimento di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento e il procedimento attivato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento per il codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48" (Regolamento 1 maggio 2015, n. 2) e per le fattispecie ivi previste sono distinti e autonomi.


Articolo 19 - Modifiche del Regolamento del Gruppo

1. Le modifiche al Regolamento del Gruppo sono approvate con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti il Gruppo.

Articolo 20 - Obbligo di sottoscrizione del Regolamento del Gruppo

1. Il Regolamento del Gruppo è sottoscritto per presa visione da tutti i componenti in uno al Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.





Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015)

**REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE
2012, N. 48**

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", reca nell'allegato A) che ne costituisce parte integrante il "Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza".

Art. 2 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su Internet.

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

B

REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48

Titolo I - PREMESSA

Art. 1 - Riferimenti normativi.

1. Le disposizioni del presente Codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e sono diretta espressione dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore nell'adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Art. 2 - Oggetto del Codice.

1. Oggetto di questo Codice sono le norme di comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore volontariamente dichiara di conformarsi.

Art. 3 - Definizione delle funzioni.

1. Ai fini del presente codice il termine "funzioni" indica il mandato conferito e l'insieme delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di detto mandato.

Art. 4 - Principi.

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà, integrità, obiettività ed imparzialità, responsabilità, trasparenza e credibilità.

Art. 5 - Definizioni dei principi.

1. Lealtà: le funzioni sono esercitate nell'esclusivo vantaggio della comunità veneta.

2. Integrità: non si assumono impegni nei confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo indebito od occulto l'esercizio delle funzioni.

3. Obiettività ed imparzialità: le scelte effettuate nell'esercizio delle funzioni si adeguano a criteri oggettivi e di merito.

4. Responsabilità: consapevolezza di essere responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed appropriate forme di controllo.

5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle informazioni riguardanti gli interessi pubblici.

6. Credibilità: la condotta del consigliere regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al prestigio dell'amministrazione pubblica.

Titolo II - DIVIETI

Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze indebite.

1. Il consigliere regionale non accetta né sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile anche indirettamente all'esercizio di forme di influenza sui voti da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il consigliere regionale non chiede né esige da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo beneficio.

Art. 7 - Divieto di accettare regali.

1. Il consigliere regionale non chiede né sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente valore economico.

2. Il consigliere regionale non accetta per sé o per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 8 - Divieto di conflitto di interessi.

1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza quando il consigliere regionale è portatore di un interesse personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto grado o conviventi) che possa interferire con l'oggetto delle decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza indebita.

2. Non si configura alcun conflitto di interessi se l'amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.

3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di interessi, anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della decisione.

Art. 9 - Divieto di clientelismo.

1. Il consigliere regionale non condiziona l'approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti privati a fini clientelari, ossia per promuovere l'interesse particolare di individui e gruppi a detrimento dell'interesse pubblico.

Titolo III - DOVERI

Art. 10 - Doveri di utilizzare in modo corretto e trasparente le risorse pubbliche affidate.

1. Il consigliere regionale è personalmente responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate derivanti da risorse pubbliche, delle quali

assicura in modo trasparente un impiego strettamente connesso all'esercizio del mandato.

2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi, custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro pubblico.

3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture per la attività istituzionale, motivandone l'impiego.

Art. 11 - Doveri di trasparenza degli interessi finanziari e sulla raccolta di fondi per attività politica.

1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista dalle norme di legge con informazioni su:

- a) attività di amministrazione e/o di rappresentanza svolte nel triennio precedente l'inizio del suo mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni, fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;
- b) attività di raccolte di fondi per il finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di sostegno economico alla attività politica.

2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia concorso.

Art. 12 - Doveri di tutelare l'immagine dell'istituzione.

1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio l'integrità dell'istituzione cui appartiene.

Art. 13 - Doveri di riservatezza.

1. Il consigliere regionale che nell'adempimento dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le utilizza solo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni. Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.

Art. 14 - Doveri di obiettività.

1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi modalità di selezione e promozione del personale basata su principi che non siano il riconoscimento obiettivo di meriti e competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.

2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.

Art. 15 - Doveri di confronto e di responsabilità democratica.

1. Il consigliere regionale risponde del proprio operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di accettare il confronto democratico con le altre forze politiche, con i cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo svolgimento della propria funzione.

2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi, l'accesso alle informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.

3. Il consigliere regionale favorisce la più ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni altrui, pur nell'esercizio della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.

Art. 16 - Doveri nei confronti dell'autorità giudiziaria.

1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione propria e degli uffici con l'autorità giudiziaria in presenza di indagini relative all'ente. In caso di rinvio a giudizio di dipendenti o di altri amministratori dell'ente per reati di corruzione,

concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, peculato, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, il consigliere regionale promuove la costituzione di parte civile della amministrazione.

2. Il consigliere regionale promuove e verifica l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a conoscenza.

Art. 17 - Doveri di promozione dei principi del Codice.

1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del presente Codice.

Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 18 - Adesione al Codice.

1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari di riferimento.

Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di inadempimento delle disposizioni del Codice.

1. Ogni consigliere regionale è responsabile del proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte degli altri consiglieri.

2. L'Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate violazioni.

3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio sito l'elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che hanno comunicato la adesione al presente Codice.

Juanda Cristus